

Statuto tipo per ARA Calabria di primo grado
predisposto dal Comitato Direttivo per approvazione in Assemblea

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1.

L'Associazione Regionale Allevatori della Calabria (di seguito denominata ARA) legalmente costituita in data 14/04/76 riconosciuta con provvedimento n.º 126 dell'11/02/1997, è regolata dal presente statuto ed ha sede in Lamezia Terme .

FINALITÀ

Articolo 2.

L'ARA non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata AIA), della quale accetta lo Statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.

L'ARA opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'ARA è inoltre socia delle Associazioni Nazionali Allevatori per specie e razze di bestiame e settori di attività (di seguito denominate ANA) alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.

L'ARA svolge la sua attività in tutto il territorio regionale ⁻²⁻ anche attraverso le Assemblee Provinciali o Interprovinciali Allevatori (di seguito denominate APA) e i relativi Consigli Direttivi Provinciali. L'ARA svolge la sua attività di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali tramite le Organizzazioni Produttori socie e legalmente riconosciute dalla Regione Calabria ed operanti nel territorio regionale . Con deliberazione del Comitato Direttivo, anche su proposta del consiglio direttivo provinciale competente territorialmente possono altresì essere costituiti uffici distaccati dell'Associazione .

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il marchio identificativo, allegato al presente statuto sotto la lettera "A".

Articolo 3.

L'ARA ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione Calabria e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

Articolo 4 .

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ARA, nell'ambito regionale, tra l'altro può:

- 1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito della Regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'AIA e dalle ANA per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
- 2) nell'ambito delle iniziative dell'AIA e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'AIA e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici e istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;
- 3) promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica;
- 4) organizzare e gestire laboratori di analisi;
- 5) promuovere e gestire, anche per delega e a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del



Official stamp of the Calabria Region (REGIONE CALABRIA) with a handwritten signature over it.

miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;

- 6) organizzare Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Concorsi Mercati ed Aste Zootecniche;
- 7) promuovere d'intesa e in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento, compresa l'adozione di misure a tutela dei redditi delle imprese agricole associate;
- 8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;
- 9) favorire il collocamento degli animali da allevamento, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati;
- 10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'associazione;
- 11) assumere, nella regione, le funzioni ad essa demandate dall'AIA per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;
- 12) svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;
- 13) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi;
- 14) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.

SOCI

Articolo 5.

Sono soci dell'ARA:

- a) Allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e razza di animali allevati e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 5 UBA, come determinate ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8 ; per il settore equino, vista la sua peculiarità, possono essere soci gli allevatori che allevino almeno una fattrice .
- b) Le organizzazioni dei produttori zootecnici legalmente riconosciute dalla Regione Calabria e operanti nel territorio regionale.

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione Calabria alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 6.

Gli allevatori singoli o associati e le organizzazioni dei produttori che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'ARA e che intendono farne parte devono fare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore e per le organizzazioni dei produttori , dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore dell'organizzazione dei produttori , da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato. Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo dell'ARA sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'APA territorialmente competente.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'ARA che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 7.

Ogni socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea dell'ARA. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione alla data dell'entrata in vigore del presente statuto
- b) una quota annuale da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'ARA in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;
- c) eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea dell'ARA;
- d) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie, determinati con delibera del Comitato Direttivo dell'ARA.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo 8.

Agli effetti della determinazione del numero minimo di UBA possedute di cui all'art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato ad UBA e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa :

1. Vacche, tori, bufali, bue (o bovini oltre due anni) giovenche, cavalli, asini, muli, bardotti (o equini oltre sei mesi) = 1 UBA;
2. Torelli, Manzette, vitelloni, vitelli, (bovini e bufali da sei mesi a due anni) = 0,6 UBA;
3. vitello lattante = 0,4 UBA;
4. Fattrici, stalloni = 1 UBA;
5. Puledri, altri = 0,6 UBA;
6. Pecore, arieti, capre, becchi, agnelli, capretti = 0,15 UBA;
7. Scrofe, verri = 0,6 UBA;
8. Suinetti = 0,1 UBA;
9. alveare = 0,1 UBA;
10. Conigli = 0,01 UBA;
11. galline ovaiole = 0,014 UBA;
12. altro pollame = 0,003 UBA.

Articolo 9.

La partecipazione alle APA e all'Assemblea Generale dell'ARA e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e al corrente con il pagamento delle quote lett. a) e b) dell'anno in corso e dei contributi lett. c) e d) dell'anno precedente di cui all'articolo 7.

Articolo 10.

L'adesione all'ARA comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- d) la comunicazione annuale entro il mese di gennaio di eventuali variazioni dell'entità degli elementi di cui all'articolo 7 lett. b), ai fini del calcolo della quota associativa annuale.

Articolo 11.

La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
- b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno tre mesi, tramite lettera raccomandata, all'Associazione ;
- c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
- d) per esclusione ai sensi del successivo 5° comma;



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE DEI COLTIVATORI DI CEREALI E LEGUMI DELLA PROVINCIA DI TERNI' around the perimeter and 'SEGRETERIA' at the bottom. The signature is written across the stamp and extends to the right.

e) per mancata richiesta di servizi erogati dall'ARA ad esclusione per quelle aziende soggette ad abbattimento forzoso;

La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Comitato Direttivo dell'ARA, per il caso di cui al punto a) e dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per i casi di cui ai punti c), d) ed e) e ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b).

L'espulsione viene deliberata ¹dal dall'Assemblea dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi 30 giorni da diffida inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto e ha effetto dalla data della delibera.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione .

SEZIONI DI SPECIE E DI RAZZA

Articolo 12.

L'ARA, con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. Dette Sezioni possono essere costituite dai delegati delle Sottosezioni di cui al successivo comma ovvero – per le specie e razze di bestiame e per i settori di attività la cui scarsa concentrazione a livello provinciale impedisca la costituzione di una Sottosezione – dagli allevatori interessati aventi sede in tutto il territorio regionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, previo preventivo parere vincolante del Comitato Direttivo dell'ARA, possono essere istituite Sottosezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Sezioni e delle Sottosezioni sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'ARA e redatto sulla base di schema-tipo predisposto dalle ANA, o, in mancanza, dall'AIA.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Le Sezioni e le Sottosezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci;
- e) Il Collegio dei Proviriviri;
- f) Le Assemblee Provinciali Allevatori (APA);
- g) I Consigli Direttivi Provinciali;
- h) I Presidenti delle APA.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 14.

L'Assemblea Generale dell'ARA è composta da:

- o i delegati eletti dalle APA, tra i loro componenti, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto
- o i Presidenti delle APA;
- o i delegati in rappresentanza delle organizzazioni dei produttori di cui alla lett. b) dell'art. 5, nel numero massimo di $\frac{1}{4}$, sul totale dei delegati ammessi in assemblea, comprensivi dei presidenti delle OO.PP, e ripartiti per singola O.P. in funzione delle UBA rappresentate e da esse nominati.
- o i Presidenti delle Organizzazioni dei Produttori di cui alla lett. b) dell'art. 5 o i loro delegati, compresi nella quota delegati assegnati alle OO.PP.

Assume le funzioni di Segretario il direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 17.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) determinare il numero e nominare i membri elettivi del Comitato Direttivo di cui all'art. 18;
- b) nominare i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
- c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo e l'azione che deve svolgere l'Associazione; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'AIA entro 15 giorni dall'approvazione;
- d) determinare l'emolumento ai Sindaci;
- e) determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Comitato Direttivo;
- f) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. a) e c) .
- g) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- h) deliberare sull'eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altre organizzazioni;
- i) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo AIA.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 18.

Il Comitato Direttivo è costituito da 9 componenti di cui 7 eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri e 2 eletti dai delegati delle OO.PP. componenti l'assemblea. I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fanno parte del Comitato Direttivo, con diritto di voto, i Presidenti delle APA Inoltre fanno parte di diritto con voto deliberativo un rappresentante della Coldiretti Regionale , uno della CIA Regionale ed uno della Confagricoltura Regionale designati tra gli allevatori associati all'ARA.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e i Presidenti delle Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello regionale di cui all'art. 12.

Il Presidente può altresì invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 19.

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due;
- b) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'ARA e delle APA;
- c) determinare il n° dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARA;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- e) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- f) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'ARA;
- g) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- h) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni e delle SottoSezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- i) nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 dello Statuto dell'AIA;
- j) deliberare l'organico del personale, tenuto conto,relativamente al personale eventualmente operante nei territori provinciali, del parere del Consiglio Direttivo Provinciale relativo al territorio stesso;
- k) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché eventuali variazioni di qualifica;
- l) nominare, qualora l'assetto organizzativo del territorio lo richieda, responsabili di area dislocati presso le unità operative locali dell'ARA Calabria;
- m) nominare commissioni di studio per particolari problemi;

- n) determinare le quote di cui all'art. 7, lett. b) e d) e proporre la misura delle quote e dei contributi per le prescritte delibere dell'Assemblea a norma dell'art. 7, lett. a), c) ;
- o) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati a soci e non soci;
- p) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; per gli atti che comportano trasferimenti di proprietà degli immobili conferiti dalle Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione alla data dell'entrata in vigore del presente statuto, le delibere sono subordinate al parere favorevole del Consiglio Direttivo Provinciale;
- q) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- r) deliberare sullo stare in giudizio;
- s) nominare commissari con poteri sostitutivi presso le APA a seguito di constatato irregolare funzionamento, sentito il parere dell'AIA, allo scopo di assicurare il ripristino della regolarità, per massimo un semestre ;
- t) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Per iniziative e attività aventi rilevanza esclusivamente nel territorio provinciale, il Comitato Direttivo può delegare specifici compiti al Consiglio Direttivo Provinciale ovvero al Presidente dell'APA interessata.

Articolo 20.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'ARA o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo, ove possibile, in ordine di graduatoria tra i primi dei non eletti dall'Assemblea.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21.

Ai componenti il Comitato Direttivo può essere corrisposto da parte dell'ARA il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

PRESIDENTE

Articolo 22.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il più anziano di età tra quelli presenti. Può inoltre farsi sostituire, previa delega, dai Presidenti delle APA nelle attività che si svolgono nell'ambito della provincia.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea



Tareolha

dei Soci e del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 23.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi. Devono inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Due membri effettivi sono nominati, rispettivamente, uno, con funzioni di Presidente, dalla Regione tra i dirigenti o i funzionari operanti nel dipartimento competente in materia di agricoltura e zootecnia, e uno dall'Associazione Italiana Allevatori. Il membro del Collegio Sindacale nominato dall'Associazione Italiana Allevatori deve essere iscritto agli Albi Professionali determinati dalla legge. L'altro membro effettivo e i due supplenti sono eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione, scegliendo tale membro effettivo ed i supplenti negli Albi Professionali determinati dalla legge.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi a esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge, compreso il controllo contabile; controlla i dati del bilancio dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito, e verifica l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve verificare la corrispondenza dei dati contabili alle risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 17.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 24.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare a esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e due eletti dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina AIA. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

ASSEMBLEE PROVINCIALI ALLEVATORI (APA)

Articolo 25.

Le APA sono gli organi territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci

all'attività dell'ARA.

Le APA sono presidi provinciali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatorio regionale .

Esse costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all'Associazione: hanno pertanto funzioni di impulso e proposta agli organi sociali primari dell'ARA.

Delle APA fanno parte gli allevatori singoli o a conduzione associata senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARA, con sede nel territorio della relativa provincia.

Le APA ricomprendono il territorio di una o più province limitrofe.

Le APA non possono costituirsi rispetto ad aree la cui estensione territoriale sia inferiore a quella sulla quale, alla data di approvazione del presente Statuto, operano Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori dotate di personalità giuridica e socie dell'Associazione Italiana Allevatori.

Articolo 26.

L'Assemblea Provinciale o Interprovinciale Allevatori (APA) è costituita da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzioni di razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARA, la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della/e relativa/e provincia/e.

Possono partecipare all'APA tutti i soci regolarmente iscritti all'ARA ed al corrente con il pagamento delle quote lett. a) e b) dell'anno in corso e dei contributi lett. c) e d) dell'anno precedente di cui all'articolo 7.

L'attribuzione dei voti è determinata come segue :

per allevamenti da 01 a 30 UBA voti 01

per allevamenti da 31 a 60 UBA voti 02

per allevamenti da 61 a 90 UBA voti 03

per allevamenti da 91 UBA e oltre voti 04

L'APA si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARA .

Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell'ARA lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata il Presidente dell'APA, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale o almeno 1/10 dei componenti l'APA stessa. In caso di mancata riunione restano in carica gli stessi delegati dell'anno precedente.

L'APA è convocata dal Presidente dell'ARA o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vicepresidente dell'ARA, ovvero è convocata dal Presidente dell'APA stessa appositamente delegato dal Presidente ARA.

La convocazione dell'APA è effettuata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'APA medesima a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli allevatori associati dell'ARA aventi sede nella provincia cui l'APA è relativa. In ogni caso l'APA di nomina dei delegati deve necessariamente svolgersi almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

L'avviso di convocazione dell'APA deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'APA si riunisce preferibilmente nel territorio provinciale e interprovinciale di riferimento ed è presieduta dal Presidente dell'ARA o, in assenza o per delega, dal suo Presidente o, in assenza, da un membro nominato dall'APA.

Ha funzione di Segretario dell'APA il Direttore dell'ARA, che può delegare, ove nominato, il responsabile dell'area relativa all'APA, o suo delegato, o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

L'APA è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il sistema di votazione, è stabilito dall'APA, che può demandare la scelta al suo Presidente .



[Handwritten signature]

Si applica il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e/o cariche .

La nomina dei componenti il Comitato Direttivo Provinciale e la nomina dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARA sono effettuate con il sistema delle liste contrapposte qualora l'Assemblea non decida, con apposita delibera, l'adozione del sistema della lista unica o di un sistema diverso.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

È ammessa la delega, ma ogni allevatore associato non può in APA rappresentare per delega più di un altro associato . La delega per essere valida deve risultare da atto scritto anche in calce all'invito dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio di essa.

Spetta all'APA:

a) deliberare sulle linee politiche da adottare in seno all'ARA, da sottoporre agli organi della stessa;

b) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente

c) eleggere, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale;

d) eleggere, tra i propri componenti, i delegati all'Assemblea Generale dell'ARA nella misura di un delegato ogni 50 voti rappresentati .

I delegati all'Assemblea Generale dell'ARA durano in carica fino alla successiva riunione di APA di nomina dei delegati e possono essere rieletti. In ogni caso, la carica di delegato non può avere durata inferiore a un anno e superiore a un triennio.

Possono essere eletti soltanto gli allevatori soci dell'ARA in regola con le quote lett. a) e b) dell'anno in corso e dei contributi lett. c) e d) dell'anno precedente di cui all'articolo 7.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Articolo 27.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito da un massimo di 7 membri, compreso il Presidente dell'APA che lo presiede e un Vicepresidente . Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, il Presidente dell'ARA e i Presidenti delle SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale di cui all'art. 12.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'APA ogni volta che lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'ARA.

La convocazione, che deve recare data, orario, luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente dell'APA o, in caso di impedimento o assenza , dal Vicepresidente dell'APA.

Le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sono presiedute dal Presidente dell'APA o, in caso di impedimento o assenza, dal Vicepresidente, o, in assenza, dal componente più anziano tra i presenti.

Esse sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri costituenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Ha funzione di Segretario il Direttore ARA, che può delegare, ove nominato, il responsabile dell'area relativa all'APA, o suo delegato o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'APA;

b) dare esecuzione ai compiti a esso devoluti dagli organi sociali dell'ARA, verificare l'attuazione dei programmi regionali sul territorio provinciale, proporre all'ARA eventuali adeguamenti;

c) deliberare in merito all'istituzione e alla soppressione delle SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività di cui all'art. 12;

d) proporre all'APA eventuali iniziative da deliberare in sede assembleare;

e) promuovere accordi e iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della Zootecnica Provinciale;

f) esprimere i pareri previsti dalle lett. j) e p) dell'art. 19.

PRESIDENTE DELL'APA

Articolo 28.

Il Presidente dell'APA la rappresenta presso l'ARA e, su mandato degli organi sociali dell'ARA, presso gli Enti locali.

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

È componente dell'Assemblea Generale dell'ARA; è membro di diritto del Comitato Direttivo dell'ARA.

Il Presidente dell'APA cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Provinciale, promuove e indirizza l'attività dell'APA, dà esecuzione ai compiti allo stesso eventualmente delegati con delibera di Comitato Direttivo dell'ARA e mantiene i necessari contatti con l'ARA.

Su mandato degli organi sociali dell'ARA, può rappresentare la stessa presso le amministrazioni locali.

DIRETTORE

Articolo 29.

Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto dell'AIA, dal Comitato Direttivo ARA, al quale risponde.

Provvede all'organizzazione e direzione degli uffici dell'ARA ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore può essere anche dipendente distaccato dell'AIA e, in tal caso, decadere dal ruolo di titolare della direzione ARA in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'AIA o di destinazione ad altro incarico.

Articolo 30

Il responsabile di area provvede al coordinamento delle attività delle unità operative locali dell'ARA cui è assegnato ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Risponde del proprio operato al Direttore dell'ARA e propone allo stesso, relativamente all'area territoriale di riferimento, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari

PATRIMONIO

Articolo 31.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a) dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

PROVENTI ASSOCIATIVI

Articolo 32.

I proventi associativi sono costituiti:

- dai contributi sociali annuali (art 7 lett. b);
- da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. c);
- da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione;
- dagli interessi del patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 33.

L'Esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre



[Handwritten signature]

all'Assemblea generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dai Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

COMMISSARIAMENTO

Articolo 34.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell'Associazione Regionale Allevatori, l'Associazione Italiana Allevatori, con delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione Regionale medesima, può essere richiesta di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall'entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione Regionale Allevatori e la sospensione delle attività assembleari.

Il Commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali.

Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'assemblea generale dell'ARA per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

SCIOGLIMENTO

Articolo 35.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e l'Associazione Italiana Allevatori, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità su cui è competente a giudicare l'amministrazione regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

Articolo 36.

In caso di controversia è competente il Foro di Catanzaro.


Art. 37

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e della normativa in materia.

-1- cancellori: "dal". -2- cancellori: "anche". -3- cancellori: "meno".
-4- edoli: "sono". -5- edoli: "o in assenza di questi, anche
distintamente". Sono indicati tre punti cancellati.
Sono copie fratte.



ALLEGATO "A" ALLO STATUTO



**A.R.A.
Calabria**



Teacher

A large, handwritten signature in black ink, written over a circular notary seal. The seal is similar to the one above, with the text "NOTARIO DI SALVATORE NOTARIO" and "PANZARELLA SEBASTIANO".

È copia fotostatica conforme all'originale, che contiene le prescritte
firme, e consta di Dec. (10) Mezz fogli _____

Si rilascia per uso Consentito dalla legge

Lamezia Terme, li 10 DIC. 2009